

Amedeo Arena è professore ordinario di Diritto dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Senior Fellow presso l'Institute of European Studies della University of California, Berkeley. È referente scientifico dell'Accademia Filangieri di Partenope, nell'ambito della quale ha promosso l'istituzione del Premio Filangieri per giovani giuristi. Ha tenuto diverse lezioni e relazioni a convegni, presso università italiane e statunitensi, sulla corrispondenza tra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin ed è stato curatore della mostra pannellare che ha riunito per la prima volta le lettere dei due illuministi, esposta presso il Consolato generale d'Italia a Filadelfia e presso l'Istituto italiano di cultura a San Francisco. Le sue ricerche d'archivio hanno condotto al riconoscimento di Domenico Cirillo come primo socio italiano della American Philosophical Society di Filadelfia, attraverso la correzione di un errore materiale avvenuto nel 1768. È stato, inoltre, nominato membro del comitato istituito dalla American Philosophical Society per le celebrazioni del 250° anniversario della Dichiarazione di indipendenza.

Il presente volume, rientrante nella Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e pubblicato in occasione degli 800 anni dalla fondazione dell'Ateneo napoletano, si divide in due parti.

La prima, denominata "Cittadino di tutti i luoghi", raccoglie dei saggi che esaminano la rilevanza che pensiero filangieriano ha assunto, già alla fine del Settecento, in una pluralità di ambiti geografici: da Napoli a Milano, dalla Francia alla Prussia, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti d'America.

La seconda parte, intitolata "Contemporaneo di tutte l'età", comprende dei contributi che si soffermano sulla valenza delle riflessioni di Filangieri in diverse epoche storiche, dall'Ottocento ai giorni nostri.

L'opera intende evidenziare l'universalità del pensiero di Filangieri, nella convinzione che le sue idee possano ancora offrire utili spunti per "conciliare in un codice la libertà, la pace, e la ragione" e per "compire l'opera" della "felicità de' popoli".

Gaetano Filangieri rappresenta una figura importante dell'Illuminismo, che merita senz'altro una raccolta di scritti come quelli contenuti in Cittadino di tutti i luoghi, contemporaneo di tutte l'età: l'universalità del pensiero di Filangieri. Che risultato straordinario! Ho letto l'epilogo di tale volume con grande interesse e l'ho trovato affascinante.

Ellen R. Cohn, Senior Research Scholar presso il Dipartimento di storia dell'Università di Yale ed Editor-in-Chief dei *Papers of Benjamin Franklin*, promossi dall'Università di Yale e dalla American Philosophical Society, Filadelfia

EDIZIONE FUORI COMMERCIO

ISBN 979-12-235-0082-8



CITTADINO DI TUTTI I LUOGHI, CONTEMPORANEO DI TUTTE L'ETÀ:
L'UNIVERSALITÀ DEL PENSIERO DI GAETANO FILANGIERI

ES

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II

CITTADINO DI TUTTI I LUOGHI, CONTEMPORANEO DI TUTTE L'ETÀ: L'UNIVERSALITÀ DEL PENSIERO DI GAETANO FILANGIERI


A CURA DI
AMEDEO ARENA

EDITORIALE SCIENTIFICA

Il volume a cura di Amedeo Arena mostra come Gaetano Filangieri, Benjamin Franklin ed altri intellettuali si siano confrontati sulle idee dell'Illuminismo, unendo gli individui al di là dei confini nazionali nella ricerca di ordinamenti costituzionali che siano equi, giusti e inclusivi. Il volume rivela che la ragione e la conoscenza possono trascendere i limiti del nazionalismo per promuovere la causa comune dell'umanità, fornendo un esempio che resta estremamente rilevante nel ventunesimo secolo.

David R. Brigham, Ph.D., Librarian e CEO della Historical Society of Pennsylvania, Filadelfia

In copertina: Giuseppe Bonito, *Ritratto del giurista Gaetano Filangieri*, (part.), olio su tela, 1785-1788, esposto presso il Museo Civico Filangieri per gentile concessione della Galleria Porcini.



CITTADINO DI TUTTI I LUOGHI,
CONTEMPORANEO DI TUTTE L'ETÀ:
L'UNIVERSALITÀ DEL PENSIERO
DI GAETANO FILANGIERI

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Volume edito con il contributo dell'Università degli studi di Napoli Federico II,
nell'ambito dell'accordo di cooperazione scientifica
con la Vrije Universiteit Brussels.

Si ringrazia il prof. Nicola De Blasi, dell'Università Federico II di Napoli,
per la consulenza linguistica ed il dr. Alessandro Maurini,
dell'Università degli studi di Torino, per il lavoro redazionale.

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2024 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0082-8

INDICE

<i>Piano dell'opera</i> , di AMEDEO ARENA	IX
-------------------------------------------	----

PREFAZIONI

<i>Il pensiero cosmopolita di Gaetano Filangieri: un ponte tra Illuminismo e contemporaneità, tra Italia e Stati Uniti</i> , di MARIANGELA ZAPPÀ	XIX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<i>Il diritto è educazione per vivere in comunità: l'eredità di Gaetano Filangieri</i> , di RICCARDO IMPERIALI DI FRANCAVILLA	XXI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<i>Dall'Illuminismo italiano alla Costituzione americana: l'attualità di Gaetano Filangieri</i> , di ANTONIO GIORDANO	XXIII
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

<i>Nel nome di Filangieri: un'Accademia per riscoprire e diffondere il pensiero degli illuministi napoletani</i> , di BENEDETTO MIGLIACCIO	XXV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

<i>Gli illuministi europei nella giurisprudenza della Corte di giustizia: aspettando Filangieri</i> , di STEFAAN VAN DER JEUGHT	XXXI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

PARTE I

CITTADINO DI TUTTI I LUOGHI

VINCENZO FERRONE <i>Costituzionalismo e diritti dell'uomo nella cultura illuministica</i>	3
----------------------------------------------------------------------------------------------	---

FRANCA PIROLO <i>Gaetano Filangieri tra progetti di riforma e realtà del potere nel Regno di Napoli nel XVIII secolo</i>	25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

VALERIA FERRARI <i>Quale ruolo per i corpi intermedi nella Napoli di fine Settecento?</i> <i>Le riflessioni di Gaetano Filangieri</i>	39
FRANCESCO BERTI e DARIO IPPOLITO <i>La Scienza della legislazione e il paradigma Beccaria</i>	53
ANTONIO TRAMPUS <i>Filangieri e il linguaggio dei diritti dell'uomo nella traiettoria napoleonica</i>	83
FRANCESCO MARIANI <i>Il cosmopolitismo e l'idea di una pace possibile: Kant e Filangieri sul problema degli eserciti permanenti</i>	93
FABRIZIO SIMON <i>Giustizia retributiva e giustizia distributiva.</i> <i>Gaetano Filangieri e Adam Smith a confronto</i>	117
ALESSANDRO MAURINI <i>Dato questo primo passo, bisogna farne un altro: il realismo filangieriano nel discorso finale di Benjamin Franklin alla Convenzione di Filadelfia</i>	139

PARTE II CONTEMPORANEO DI TUTTE L'ETÀ

VALERIA MARZOCCO <i>Scienza della legislazione e costituzionalismo. La perenne attualità del contributo di Gaetano Filangieri</i>	157
RAFFAELE SABATO <i>La motivazione delle sentenze tra la Prammatica napoletana del 1774, il pensiero di Gaetano Filangieri e i principi europei in tema di stato di diritto</i>	175
FRANCESCO DE SANTIS DI NICOLA <i>"Sovrano impero delle leggi", soggezione alla legge e ruolo del giudice</i>	183
GIAN MARCO ANTONELLI <i>Il "sovrano impero delle leggi" alla prova dell'attuazione della normativa antiriciclaggio</i>	217

MICHELA TROISI

Gaetano Filangieri: prolegomeni alla giustizia costituzionale 223

MARIO RIBERI

*La Scienza della legislazione alla Camera dei deputati dal Regno di Sardegna
all'Italia repubblicana* 237

ANGELA IACOVINO

Il diritto al servizio della felicità pubblica: echi filangieriani nella Costituzione repubblicana 257

ALESSANDRO ROSANÒ

*“Diritti inviolabili dell’umanità e della ragione” e processo di integrazione europea:
dall’antitesi alla sintesi* 283

EPILOGO / EPILOGUE

*La corrispondenza tra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin: lumi per la federazione
americana e l’integrazione europea, di Amedeo Arena* 309*The Correspondence Between Gaetano Filangieri and Benjamin Franklin: Enlightenment
for the American Federation and for European Integration, di Amedeo Arena* 323

APPENDICE

La corrispondenza Filangieri-Franklin 337*Lettere spurie* 347

FILANGIERI E IL LINGUAGGIO DEI DIRITTI DELL'UOMO NELLA TRAIETTORIA NAPOLEONICA

ANTONIO TRAMPUS *

SOMMARIO: 1. Filangieri tra Napoleone e Constant. – 2. Filangieri e codificazione napoleonica. – 3. I diritti dell'uomo e la servitù in Europa.

Il 20 gennaio 1811 Napoleone interviene in una riunione del Consiglio di Stato. Il tema all'ordine del giorno è la situazione politica dei Dipartimenti del Nord e dell'Ovest, e la parola è affidata al consigliere Pierre-François Réal. Ex giacobino, è uno dei fedeli di Bonaparte, considerato qualche anno prima successore naturale di Joseph Fouché come ministro di polizia generale. Réal presenta la situazione, i malumori, le resistenze ad obbedire agli ordini e a eseguire le leggi, spiegando tuttavia che occorre considerare in modo diverso e con gradualità la colpevolezza degli individui. Ad esempio un sindaco di campagna è «moins éclairé et moins responsable qu'un fonctionnaire qui a rang plus élevé», ma Napoleone lo interrompe esclamando: «Conseiller Réal! vous dites là une bêtise: la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Souvenez-vous de votre chère déclaration des droits de l'homme!»¹.

La fonte di questo colloquio non è certamente neutra: è Jean Baptiste Couchery (1767-1814), rivoluzionario moderato, amico di Briot, condannato alla deportazione dopo il 18 fruttidoro e riparato in Germania. Tuttavia, l'enfasi sui due poli di questo dialogo, cioè l'analisi dello stato di emergenza che turba l'ordine pubblico e il richiamo di Napoleone a «votre chère déclaration des droits de l'homme», ben fa comprendere il clima nel quale viene evocato il linguaggio dei diritti dell'uomo.

Le pagine che seguono intendono ripercorrere alcune tracce del dibattito sui diritti dell'uomo nella Francia di Napoleone attraverso il filtro delle letture dell'opera di Filangieri, che permette di far emergere il contesto ambiguo e complesso degli anni del Consolato e del primo Impero. Si vedrà, così, come

* Professore ordinario di storia moderna presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

¹ *Le Moniteur secret, ou Tableau de la Cour de Napoleon, de son caractère, et de celui de ses Agens*, I, Chez les Marchands de nouveautés, 1814, p. 16.

l'immagine di Filangieri viene progressivamente spostata dal campo costituzionale a quello della filosofia politica. Infine, verrà messo in luce l'ultimo tentativo di ancorare Filangieri alla questione dei diritti dell'uomo in Europa attraverso le riflessioni di Jean-Jacques Leuliette sull'importanza di ricordare il contributo al dibattito sui diritti dell'uomo giunto dall'abolizione della servitù feudale nel continente europeo.

1. *Filangieri tra Napoleone e Constant*

Il rapporto tra Gaetano Filangieri e Napoleone Bonaparte è paragonabile un ossimoro, perché i due mai si incontrarono in vita. Alla morte di Filangieri, nel 1788, il giovane corso è ancora un luogotenente votato all'indipendenza della Corsica, e forse non c'era ancora tra le sue letture la *Scienza della legislazione*, benché alcuni includano Filangieri tra gli autori a lui familiari, assieme a Mably, Raynal e Smith². La relazione più diretta e più celebre di Bonaparte con l'illuminista rimane quella consegnata dal racconto di quanto avviene dopo la caduta della Repubblica napoletana, quando Carolina Frenzel con i figli raggiunge Parigi e, tramite André-Joseph Abrial già commissario civile a Napoli, viene ricevuta dal Primo Console. In quell'occasione non solo Napoleone mostra i volumi della *Scienza* che tiene sul tavolo dichiarando che Filangieri è da considerarsi maestro di tutti, ma lo fa – secondo Ricca – usando parole «che riferivansi alla compilazione di quella parte del memorando Codice Napoleone che riguarda le Leggi penali, alla redazione della quale allora dedicavasi il Consiglio di Stato sotto la immediata presidenza del 1° Console»³.

Sembra esserci dunque una relazione diretta tra la *Scienza della legislazione* e il linguaggio dei diritti confluito nella codificazione napoleonica, quanto meno nel Codice penale. E su questo, se non altro, insistono nel volgere dei primi decenni tutti gli allievi e gli apologeti di Filangieri, impegnati a salvaguardare e a rafforzare l'immagine dell'illuminista morto precocemente, martire prima ancora dei repubblicani del '99 e – come emerge dalle parole di Napoleone – maestro di tutti.

Grazie alle ricerche degli ultimi vent'anni, conosciamo oggi con maggiore precisione alcuni percorsi attraverso i quali il linguaggio filangieriano dei diritti si impone all'attenzione della Francia napoleonica. Il traduttore francese della *Scienza*, Gauvin

² M.G. LIBRI, *Souvenirs de la jeunesse de Napoléon tirés de ses manuscrits inédits*, Fournier, 1842, p. 27; A. FOURNIER, *Napoléon Ier*, I, Bouillon, 1891, p. 16.

³ E. RICCA, *Della famiglia Filangieri*, De Pascale, 1863, p. 376.

Gallois già membro della loggia «Neuf Sœurs» e vicino a Condorcet, è un amico di Benjamin Constant del quale diventa collega nel Tribunato, che andrà a presiedere nel 1802. Sempre dalla loggia «Neuf Sœurs» provengono Charles Dupaty, avvocato generale al parlamento di Bordeaux, e Claude Pastoret, procuratore generale di Parigi, poi membro dell'Assemblea legislativa e autore della celebre definizione di Filangieri come «Montesquieu d'Italie»⁴. Tra il 1791 e il 1798 il *Moniteur Universel* fa spesso riferimento a Filangieri nei dibattiti su temi costituzionali e così pure M^{me} de Staël⁵ e Pierre-Louis Guinguené, che pubblicherà nella *Biographie universelle* di Michaud un articolo su Filangieri ponendolo sullo stesso piano di Vico.

All'indomani della costituzione dell'anno VIII (1799), cioè della Carta costituzionale del Consolato, il nesso tra democrazia e costituzione diventa ancora più centrale nel dibattito pubblico per quanti ritengono che la volontà popolare può esprimersi autenticamente solo nel momento in cui si manifesta liberamente. Ciò avviene allorquando opera attraverso l'esercizio delle libertà fondamentali, per cui diventa chiaro che non esiste sovranità popolare senza diritti di libertà individuali. Il problema però non è soltanto tecnico e di natura costituzionale, ma soprattutto politico in quanto legato alla necessità di come costruire e mantenere il consenso nel nuovo sistema repubblicano. È interessante il fatto che a partire da questo momento il linguaggio filangieriano dei diritti continua ad interessare non tanto per la sua traducibilità sul piano costituzionale – e nemmeno, come vedremo più oltre, sul piano della scienza penalistica –, ma piuttosto per la sua dimensione filosofico-politica⁶. Mentre, infatti, i rivoluzionari napoletani e gli allievi di Filangieri, anche tramite Francesco Mario Pagano, cercano di trasformare la *Scienza della legislazione* in un progetto di governo, dandogli forma attraverso il *Progetto di costituzione per la Repubblica napoletana*, la Francia del Consolato sembra vedere in Filangieri più un filosofo, la cui opera viene disgiunta dal problema della sua applicabilità. Significativamente, in questo senso, l'approccio iniziale di Benjamin Constant alla *Scienza* non riguarda la questione della teoria generale delle leggi o le parti economiche, processuale o penale, ma la questione della religione, alla quale è interamente dedicato il volume postumo fatto pubblicare da Donato Tommasi nel 1791⁷. Diversamente, infatti, da quanti hanno immaginato una sua conoscenza

⁴ C.-E. PASTORET, *Des lois pénales*, t. I, Buisson, 1790, p. 7.

⁵ G. DE STAËL-HOLSTEIN, *De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales* (1799), nouvelle édition critique établie, présentée et annotée par A. BLAESCHKE, Flammarion, 1988.

⁶ Su questi temi rinvio a A. TRAMPUS, *La Naissance du langage politique moderne. L'héritage des Lumières de Filangieri à Constant*, Classiques Garnier, 2017, pp. 106-113.

⁷ Riprendo qui alcune riflessioni introdotte in A. TRAMPUS, *Filangieri et Constant: constitutionnalisme des Lumières et constitutionnalisme libéral*, in *Annales Benjamin Constant*, 30, 2006, pp. 51-70; sul tema

tardiva dell'opera del napoletano, magari tramite M^{me} de Staël e Goethe,⁸ è proprio agli anni del Tribunato e quindi alla seconda edizione di Filangieri curata da Gauvin Gallois, che risale il primo interesse per la *Scienza della legislazione*⁹.

Allo stesso modo, il manoscritto del 1806 dei *Principes de politique applicables à tous les gouvernements* conferma che l'approccio di Constant a Filangieri si concentra soprattutto sul rapporto tra politica, religione e morale¹⁰. Tra i materiali preparatori del trattato *De la religion* ci sono poi alcuni estratti, intitolati *Morceau de Filangieri sur la religion*¹¹, scritti certamente prima 1810 come testimonia la loro collocazione all'interno dei faldoni della Bibliothèque Nationale de France¹², dove l'attenzione per la religione si snoda attraverso una declinazione del linguaggio dei diritti che affronta il tema dell'uguaglianza (e della disuguaglianza tra sacerdoti e fedeli) sotto una prospettiva particolare. Per Constant questa disuguaglianza nei diritti non nasce, come per Filangieri, da un fattore culturale e quindi artificiale (come può essere la religione), ma dai fenomeni naturali di paura e di superstizione¹³. Il tema della religione sembra essere così un modo indiretto per discutere il problema dell'origine delle disuguaglianze e per respingere, da parte di Constant, l'assunto filangieriano secondo cui ogni disuguaglianza nei diritti dovuta a condizionamenti culturali può essere corretta con l'uso della ragione.

della religione in Constant cfr. P. THOMPSON, *La religion de Benjamin Constant. Le pouvoirs de l'image*, Pacini 1980.

⁸ V. FROSINI, *Filangieri e Constant: un dialogo fra due secoli*, in L. D'ALESSANDRO (dir.), *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Guida, 1984, p. 364; ID., *La coscienza giuridica. Ritratti e ricordi*, Giappichelli, 2001.

⁹ B. CONSTANT, *Discours au Tribunat. De la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays (1799-1803)*, a cura di M.L. SÁNCHEZ-MEJÍA E K. KLOOCKE., in *Œuvres complètes de Benjamin Constant (OCBC)*, Niemeyer, IV, 2005, p. 781.

¹⁰ Così anche P. DEGUISE, *Benjamin Constant méconnu: le livre «De la religion»*, Librairie Droz 1966 ; P. THOMPSON, *La religion*, cit., p. 12.

¹¹ P. CORDEY, *A propos du Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri: Filangieri, Constant et les libéraux*, in *Le relazioni del pensiero italiano risorgimentale con i centri del movimento liberale di Ginevra e Coppet*, Accademia Nazionale dei Lincei, 1979, p. 174-175 (anche in ID., *B. Constant, G. Filangieri et La science de la législation*, in *Revue européenne des sciences sociales*, 18, 1980, pp. 56-79).

¹² Frammenti del capitolo V del *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri* (intitolati *De la révolution salutaire que Filangieri prévoyait*) si trovano fra i manoscritti di B. CONSTANT, *Œuvres à caractère littéraire et historique*, III, Bibliothèque Nationale, R. 60721, c. 1-39. Il testo *Morceau de Filangieri sur la religion* è riportato da P. THOMPSON, *La religion*, cit., p. 576-578.

¹³ Citato in P. THOMPSON, *La religion*, cit., p. 251.

2. Filangieri e codificazione napoleonica

Non c'è forse tema più controverso nella storia della cultura giuridica del problema dell'eredità dei diritti dell'uomo nella codificazione napoleonica, tanto in quella civile quanto in quella penale¹⁴. La questione è sostanzialmente priva di soluzione, qualora la si voglia porre nei termini di una riflessione sull'eredità diretta del linguaggio illuministico dei diritti. Il discorso politico nel tornante rivoluzionario subisce infatti tante e tali torsioni, da rendere pressoché irriconoscibili i fili che attraversano i cambiamenti politici, istituzionali e lessicali. In altra sede ho provato ad analizzare questi percorsi attraverso l'indagine su un aspetto negativo dei diritti dell'uomo come la morte civile, intesa illuministicamente non solo come perdita della qualità di cittadino ma anche come perdita della qualità di essere umano¹⁵. Di fatto, rispetto ad una grande discussione settecentesca sul rapporto tra morte civile e morte naturale, nella *Scienza della legislazione* di Filangieri praticamente non c'è traccia della questione, se non un rapido accenno nel libro IV sui delitti e le pene (scritto tra la fine del 1781 e i primi mesi del 1782), laddove tratta delle pene «privative o sospensive delle civiche prerogative». Benché il passaggio sembri poco significativo e non è stato notato dalla storiografia, la posizione dell'illuminista napoletano appare evidente. Dinanzi ad una trattatistica settecentesca che dedica alla morte civile un'attenzione e uno spazio talora esorbitante e talaltra nullo, Filangieri la analizza in due paginette mettendo in piedi un'argomentazione e una struttura retorica in gran parte nuove. Spiegando infatti in maniera chiara che la morte civile deve intendersi come la perdita della qualità di cittadino, osserva che il senso e l'efficacia di questa pena possono essere capiti solo in un contesto nel quale viene effettivamente compreso il significato della cittadinanza, il che avviene quando la qualità della cittadinanza corrisponde ad un effettivo esercizio dei diritti civili. Solo allora la loro privazione si può trasformare

¹⁴ Cfr. J.-F. NIORT, *Homo civilis. Contribution à l'histoire du Code civil français*, Presses Universitaires d'Aix, 2004; J.L. CHABOT, P. DIDIER, J. FERRAND, *Le Code civil et les Droits de l'homme (Actes du colloque international de Grenoble, 2003)*, La Librairie de l'Humanité, 2005; F. LORMANT, *La Révolution du droit pénal (1791-1810)*, in V. LEMONNIER-LESAGE, F. LORMANT (a cura di), *Droit, Histoire et Société. Mélanges en l'honneur de Christian Dugas de la Boissonny*, PUN-EDULOR, 2009, pp.145-168.

¹⁵ A. TRAMPUS, *Morte civile e diritti dell'uomo: la positivizzazione dei diritti tra Illuminismo e Restaurazione e tra costituzioni e codici*, in G. DEMARCHI, F. DI CHIARA, E. FIOCCHI MALASPINA, B. RODRIGUEZ ARROCHA (a cura di), *Las fronteras de la Ilustración: itinerarios entre historia y derecho*, Dykinson, 2021, pp. 187-209.

in un *vulnus* così grave da essere paragonato a una privazione della vita fisica e quindi a una vera pena¹⁶.

È interessante però il fatto che per Filangieri la morte civile come perdita della cittadinanza è tipica di un passato non più ripetibile. Solo Roma e la legislazione repubblicana hanno fatto ricorso alla morte civile come alternativa alla morte fisica ma con la stessa funzione afflittiva, lasciando al delinquente la scelta «della perdita della vita o della patria». In quel caso, le conseguenze della morte civile sono simili a quelle della morte fisica perché «l'esistenza politica era così preziosa al Romano quanto lo era l'esistenza fisica». Per simmetria, nella società contemporanea l'orrore verso la pena della morte fisica deve suscitare – secondo Filangieri – stessi sentimenti analoghi nei confronti di quella civile, e la perdita della qualità di cittadino deve considerarsi quindi una «pena orribile», diversa solo perché tinta dal «sangue civile» anziché dal sangue biologico. Da qui le conseguenze logiche: la morte civile è un istituto da abolire in nome dei diritti dell'uomo non solo e non tanto perché assimilabile alla morte fisica, ma anche perché la sua funzione – quella della perdita della cittadinanza – è apprezzabile «nelle sole democrazie», diversamente dalle monarchie e dalle aristocrazie dove «l'esercizio della sovranità è tra le mani di un solo»¹⁷.

Nel momento in cui inseguiamo il linguaggio filangieriano dei diritti dell'uomo, e della sua condanna della morte civile, verso la traiettoria napoleonica, ci rendiamo anche conto di quanto la situazione cambia nel passaggio dalla Rivoluzione al consolato e all'impero. Nel progetto di codice penale rivoluzionario la morte civile, secondo la relazione di Michel Lepeletier Saint-Fargeau del maggio 1791, scompare effettivamente per lasciare posto ad altre pene afflittive quali la perdita dei diritti del cittadino e ulteriori forme di incapacità giuridica, secondo una strategia confermata anche nel testo definitivo dello stesso anno¹⁸. Lo stesso avviene otto anni dopo nel progetto di costituzione per la repubblica napoletana steso da Francesco Mario dove l'espressione «morte civile» è definitiva-

¹⁶ Sul rapporto tra funzione della pena e difesa dei diritti dell'uomo in Filangieri si veda anche V. FERRONE, *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Laterza, 2014, pp. 335-336.

¹⁷ Cito da G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione. Edizione critica*, diretta da V. FERRONE, vol. IV: *Delle leggi criminali. De' delitti e delle pene*, a cura di G. TOCCHINI e A. TRAMPUS, Edizioni della Laguna, 2004, cap. XXIV, pp. 63-68.

¹⁸ M.R. DI SIMONE, *L'identità giuridica e la sua perdita nell'istituto della morte civile in Francia*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 74-75, 2001-2002, pp. 41-42.

mente cancellata in nome del riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo¹⁹. In Francia, tuttavia, già il decreto del 28 marzo 1793 reintroduce la morte civile come sanzione conseguente alla condizione di emigrato e la stessa pena di morte fisica come sanzione per la violazione di queste norme, aggravando la situazione di coloro che già di fatto erano divenuti «cittadini senza patria»²⁰.

Il riemergere così rapido dell'istituto della morte civile a soli quattro anni dalla Rivoluzione è stato interpretato dagli storici e dagli storici del diritto come un segno del suo profondo radicamento nella cultura francese e come uno dei segnali più vistosi della tendenza a ridimensionare le conquiste rivoluzionarie, culminata nel depotenziamento della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, nella mortificazione del primato della costituzione e nell'accoglimento della morte civile nel codice napoleonico del 1804²¹. A seguire i dibattiti nel Consiglio di Stato, alla presenza di Napoleone stesso, che accompagnano la definitiva reintroduzione della morte civile in coincidenza con l'introduzione del nuovo *Code civil*, si vede che, significativamente, né nel Consiglio nel Tribunato, né infine nelle relazioni accompagnatorie degli articoli sui diritti civili e sulla morte civile del progetto di codice presentate al Consiglio di Stato dal consigliere Achille Libéral Treilhard e al Tribunato dal tribuno Jean Gary, ricorrono l'espressione «diritti dell'uomo» o riferimenti alla Dichiarazione dell'89²².

3. I diritti dell'uomo e la servitù in Europa

Nel corso del 1802 l'Institut de France, istituito sette anni prima riunendo le accademie reali fino a quel momento esistenti, bandisce un concorso a premio per la migliore dissertazione su come l'abolizione della servitù in Europa ha contri-

¹⁹ M. BATTAGLINI, *Mario Pagano e il progetto di costituzione della repubblica napoletana*, Archivio Guido Izzì, 1994, pp. 98-99; *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentata al governo provvisorio dal Comitato di legislazione*, edizione critica a cura di F. MORELLI e A. TRAMPUS, introduzione di A.M. RAO, Centro di Studi sull'Illuminismo europeo-Edizioni della Laguna, 2008.

²⁰ È l'efficace espressione utilizzata da A.M. RAO, *Esuli. L'emigrazione politica in Francia (1792-1802)*, Guida, 1992, p. 565.

²¹ M.R. DI SIMONE, *La morte civile in Francia*, cit., p. 43 e, per un quadro più ampio del dibattito sulla «modernità» o meno dello strumento codicistico napoleonico R. FERRANTE, *Codificazione e cultura giuridica*, Giappichelli, 2011, pp. 1-16.

²² *Code Napoléon suivi de l'exposition des motifs, sur chaque loi, présenté par les orateurs du gouvernement etc.*, vol. 2, Firmin Didot, 1808, pp. 49-65 e 66-90. H. DARD, *Opinion d'un jurisconsulte sur diverses questions concernant les dettes contractées par les émigrés, antérieurement à la mort civile dont ils ont été frappés, et à la confiscation de leurs biens*, s.t., 1819.

buito a sviluppare i Lumi e la ricchezza delle nazioni. Il bando però viene quasi subito ritirato, apparentemente senza motivo, ma probabilmente a causa dei provvedimenti con i quali Napoleone ristabilisce la schiavitù e la tratta nelle colonie francesi²³.

Uno dei concorrenti è Jean-Jacques Leuliette, nato a Boulogne nel 1767, figlio di un fabbro e autodidatta, arruolato nella guardia nazionale nel 1789 e entusiasta membro del Club des Amis de la Constitution di Boulogne. Ammiratore di Mirabeau, del quale scrive un elogio funebre nel 1790, si avvicina a Brissot e alla Société des Amis des Noirs. Sostiene l'affrancamento degli schiavi neri delle colonie francesi e propone la loro ammissione ai diritti di cittadinanza. All'interno della Société des Amis de la Constitution è fautore della monarchia costituzionale, dei diritti dell'uomo e del cittadino, condanna l'uso del duello, della pena di morte e professa la libertà religiosa. Grazie a Brissot diventa nel 1792 uno dei segretari di Roland de la Platière, ministro del governo girondino. Con il Terrore è costretto a ripiegare su attività di secondo piano e dopo la caduta di Robespierre riprende l'impegno pubblico come giornalista e collaboratore delle *Annales patriotiques et littéraires*, divenendo poi redattore capo di *La Sentinelle* e strenuo difensore della costituzione dell'anno III. Si tratta del suo trampolino di lancio per la nomina, il 14 floreale dell'anno VI, a professore di belle lettere all'École Centrale di Versailles, dove rimane fino a quando nel 1804 le Écoles vengono trasformate in licei. Da quel momento diventa insegnante privato di lettere, fino alla successiva nomina nel 1808 a professore dell'Athénée de Paris, goduta però per un solo anno perché di lì a poco muore investito lungo la strada da una carrozza, del cui sopraggiungere non si è accorto per l'abitudine a camminare distratto e immerso nella lettura²⁴.

Leuliette partecipa al concorso dell'Institut de France del 1802 e si trova, come altri, a dover ritirare il proprio contributo. Tuttavia, non si arrende e tre anni dopo lo pubblica comunque con il titolo *Discours sur cette question: Comment l'abolition progressive de la Servitude en Europe a-t-elle influé sur le développement des lumières et des richesses des Nations?*²⁵ Il figlio del fabbro di Boulogne, che si presenta come «ami de l'humanité», osserva da subito come il dibattito sui diritti dell'uomo si sia spostato troppo presto verso il tema della schiavitù e della tratta dei neri, dimenticando il lungo e graduale percorso europeo verso l'abolizione della servitù feuda-

²³ Su questo tema cfr. M. FIORAVANTI, *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Carocci, 2012, pp. 101-105.

²⁴ Le notizie biografiche sono tratte da M. FOURNET, *Jean-Jacques Leuliette (1767-1808)*, in *Les Cahiers du Vieux Boulogne*, <http://fournetmarcel.free.fr/leuliette.pdf>.

²⁵ J.-J. LEULIETTE, *Discours sur cette question: Comment l'abolition progressive de la Servitude en Europe a-t-elle influé sur le développement des lumières et des richesses des Nations?*, Imprimerie de Mme Locard, 1805.

le. Di fatto, osserva, il tema dell'abolizione del sistema feudale è stato dimenticato quasi da tutti, con l'eccezione di William Robertson che lo discute nella sua storia di Carlo V. E se Adam Smith, David Hume, Mirabeau hanno avuto il merito di richiamare l'attenzione sul rapporto tra schiavitù e economia politica, non c'è nessuno che ha riflettuto su questa relazione a partire dal tema della servitù e del regime feudale²⁶.

L'invito di Leuliette appare chiaro sin dalle prime pagine del suo discorso: come non bisogna considerare la questione della schiavitù come un problema lontano dal continente europeo e dalle menti degli uomini, così non bisogna dimenticare che esiste uno stretto rapporto tra schiavitù e servitù personale nella storia europea. È ben vero che la schiavitù deriva da un'alterazione dei rapporti di forza tra gli uomini dovuta alla politica e che la servitù invece da un'alienazione espressa o tacita della libertà effetto dell'imbecillità delle persone²⁷. Tuttavia, in entrambi i casi è la legge a dover delimitare l'ambito di questi fenomeni, definendone le condizioni e punendo gli abusi. L'assenza della libertà rimane il principale ostacolo allo sviluppo dell'economia e dei commerci. Leuliette lega il tema della schiavitù e della servitù alle teorie popolazioniste per affermare – sulla scorta dell'indagine storica e soprattutto dell'esempio degli antichi – che laddove manca la libertà personale si attenuano anche il diritto di proprietà e l'attitudine al commercio, per cui si rendono necessarie tanto la protezione, quanto la consapevolezza dei diritti dell'uomo²⁸.

A differenza della schiavitù, però, la condizione servile richiede se necessario un'attenzione anche maggiore perché si fonda sull'equivoco di un'apparente libertà personale sotto il giogo del lavoro, determinando una condizione non sempre correttamente percepita come assimilabile alla schiavitù. La feudalità moderna, osserva Leuliette, è il risultato di un abuso del vincitore, esattamente come la schiavitù, anche se non è conseguenza di una battaglia ma l'effetto di una posizione dominante nel sistema feudale²⁹. La libertà in Europa, quando ricorrono queste situazioni, è perciò una libertà apparente e infatti solo laddove la servitù è abolita si risvegliano le menti, riparte l'industria, rifioriscono le arti. Tutte le pagine della seconda e terza parte del libretto sono dedicate di conseguenza ad una sorta di indagine comparata attraverso la storia dei diversi paesi europei con

²⁶ J.-J. LEULIETTE, *Discours*, cit., pp. VII-X. Su questi temi ritorna V. FERRONE, *Guerra globale e pace perpetua nel Tardo Illuminismo. Commercio, imperi, schiavismo, diritti dell'uomo e dell'umanità*, in *Rivista Storica Italiana*, CXXXVI (3), 2024, in corso di pubblicazione.

²⁷ J.-J. LEULIETTE, *Discours*, cit., p. 4.

²⁸ J.-J. LEULIETTE, *Discours*, cit., pp. 12-13.

²⁹ J.-J. LEULIETTE, *Discours*, cit., pp. 48-49.

l'intendo di analizzare, sulla base di questi principi, le cause dell'arretratezza o del progresso civile ed economico nelle differenti nazioni. Ne emerge con chiarezza, secondo l'interpretazione di Leuliette esposta nella quarta ed ultima parte, che ovunque sia presente la servitù è un ostacolo allo sviluppo della popolazione, del commercio e dell'industria³⁰. Allo stesso modo, come la schiavitù arricchisce solo i mercanti dediti alla tratta ma non le nazioni, così la servitù fa la fortuna dei soli baroni ma impoverisce l'Europa. Dove questo legame non viene spezzato, mancano leggi a protezione delle libertà e non c'è vera giustizia. E proprio a questo proposito Leuliette cita Filangieri perché, a parte la *Scienza della legislazione*,

je ne connais point d'ouvrages qui renferment autant d'excellentes choses, sur la jurisprudence criminelle. Il devrait être médité par toutes les jurisconsultes; mais la plupart ont le malheur de ne point aimer les philosophes. Le même écrivain a examiné le droit de primogeniture avec ses funestes effets. Heureusement il n'existe plus en France, et les abus féodaux n'ont plus pour nous que le mérite de pénibles souvenirs³¹.

Il figlio del fabbro di Boulogne divenuto redattore di *La Sentinelle* si incontra così idealmente con il giovane nobile divenuto simbolo del costituzionalismo illuministico napoletano. Leuliette, come si vede, legge Filangieri collocandolo tra i filosofi che purtroppo non sono amati dai giuristi, ma apre un canale di comunicazione con i precursori del pensiero liberale e in particolare con Benjamin Constant, che a sua volta in quegli anni legge Filangieri e ne elabora le riflessioni in funzione della prima versione dei *Principes de politique* (1806) e poi del *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri* (1822). Si tratta di un filo rosso, meritevole di ulteriori ricerche, che emerge non tanto nel *Commentaire* quanto nella recensione di Constant ad un altro saggio di Leuliette, *l'Essai sur les causes de la supériorité des Grecs dans les arts d'imagination*, apparsa su *Le Publiciste* in due puntate tra il 17 giugno e il 3 luglio 1805. È lì che il contributo di Leuliette per il concorso mai svolto sugli effetti dell'abolizione della servitù viene ripreso e inserito in una riflessione più ampia sul destino dei diritti dell'uomo nella libertà dei moderni³².

³⁰ J.-J. LEULIETTE, *Discours*, cit., p. 143.

³¹ J.-J. LEULIETTE, *Discours*, cit., p. 125.

³² Cfr. B. CONSTANT, *Écrits littéraires (1800-1812)*, sous la direction de P. DELBOUILLE, Max Niemeyer Verlag, 1995, pp. 997-1008.